SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112/2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 61, comma 22, e successive modificazioni, che, per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, prevede un'autorizzazione ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale della Polizia di Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, dello stesso art. 61 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'art. 60, comma 8, del medesimo decreto-legge. Tali risorse sono destinate, prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo, e successive modificazioni;

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 61, comma 22, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Ritenuto di autorizzare, nel rispetto delle dotazioni organiche, in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale che tenga conto delle priorità previste dal citato art. 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Ritenuto di dover ripartire il fondo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, come stanziato dallo stesso art. 61, comma 22, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni, di cui alla Tabella che segue, sono autorizzate ad assumere nell'anno 2009 un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 2.875 unità, corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a 99.969.341,73 euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'art. 61, comma 22, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima tabella.

Tabella

Amministrazione	Unità	Onere a regime
Vigili del fuoco	297	10.011.118,59
Guardia di finanza	383	13.985.577,57
Carabinieri	900	31.499.865,00
Polizia di Stato	906	31.485.800,00
Polizia penitenziaria	299	9.991.482,67
Corpo forestale	90	2.995.497,90
	2.875	99.969.341,73

2. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito del Programma 1 «Fondi da assegnare» della missione 33 «Fondi da ripartire» al capitolo 3079, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione e le priorità individuate dalla normativa sopra richiamata, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 dicembre 2009 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, la spesa per l'anno 2009, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 284

09A05843

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2009.

Sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 23675/URS del 14 aprile 2009 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Napoli relativi al fascicolo processuale n. 43333/06 R.G.N.R. e n. 11046/09 GIP a carico del sgnor Roberto Conte, consigliere regionale della Regione Campania ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 26 marzo 2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 274, 275 e 284 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 112 n. 1, 416 I, II e III comma, 640 e 640-*bis* del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «….consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il tsto uico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 26 marzo 2009 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 26 marzo 2009 è accertata la sospensione del signor Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art.15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 5 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05809

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata, che nei giorni 26 e 27 aprile 2009, ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel mese di aprile 2009 il territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e

Pavia è stato colpito da fenomeni temporaleschi diffusi e di eccezionale intensità, che hanno causato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, inoltre, che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 il territorio delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è stato interessato da una violenta mareggiata che ha causato un'importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che dette situazioni di emergenza, per intensità ed estensione, non sono fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del presidente della regione Piemonte del 28 aprile 2009;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 30 aprile 2009;

Vista la nota del presidente della regione Lombardia del 6 maggio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05842

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che presso i siti adibiti a discariche pubbliche Pariti 1 RSU e Conte di Troia ricadenti nel sito d'interesse nazionale di Manfredonia sono state avviate le relative attività di bonifica;

Considerato che a seguito delle attività svolte presso i predetti siti sono state rinvenute quantità di rifiuti assai superiori alle previsioni, unitamente a ingenti quantitativi di biogas la cui captazione dovrà essere effettuata preventivamente rispetto alle azioni di bonifica;

Considerato, pertanto, che tale rinvenimento, comportando interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli già approvati con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 3209 del 18 dicembre 2006, ha reso necessaria la revisione e l'aggiornamento del piano di cui al citato decreto, unitamente alla rivisitazione del relativo crono programma;

Considerato che, in data 27 aprile 2009, è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto per l'effettuazione della messa in sicurezza permanente dei siti pubblici sopra richiamati;

Considerato, che sul territorio della regione Puglia sono già in corso azioni volte a fronteggiare la situazione di criticità esistente nel settore dei rifiuti;

Considerato, inoltre, che la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto seguito l'emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE;

Considerato, che per l'esecuzione della citata sentenza è stata avviata un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, per evitare l'ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

Considerato che è divenuto urgente, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, attuare interventi immediati sulle discariche pubbliche Pariti 1 RSU e Conte di Troia;

Rilevato che il presidente della regione Puglia con nota del 14 aprile 2009 ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 15 aprile 2009, prot. n. 8980 con la quale si condivide la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della regione Puglia;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 maggio 2010, lo stato di emergenza nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia) per lo svolgimento di attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2009.

Aggiornamento per l'anno 2009 dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n.162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto Regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2009, è pari a € 1770,60.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il Ministro: SACCONI

09A05808

DECRETO 13 maggio 2009.

Autorizzazione all'utilizzo, in via eccezionale, dei prodotti fitosanitari «Aviocaffaro FL» reg. n. 14652 e «Aviozolfo Bagnabile Isagro» reg. n. 14653 alla regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 5, comma 22-*b)*, del citato decreto legislativo, che conferisce alle Regioni la podestà di regolamentare i trattamenti con mezzi aerei;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari per un periodo massimo di centoventi giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto dirigenziale del 22 aprile 2009 con il quale sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro FL reg. n. 14652 e Aviozolfo Bagnabile Isagro reg. n. 14653 a nome dell'impresa Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21 - Milano, prodotti rispettivamente negli stabilimenti Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), nelle taglie da litri 10, 18, 20, 25 e negli stabilimenti Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo) e Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria S.r.l. - S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25;

Vista la richiesta inoltrata dalla regione Lombardia in data 8 maggio 2009, con la quale è stata segnalata, in considerazione degli eccezionali eventi climatici che hanno interessato i territori della provincia di Pavia, l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con mezzo aereo (elicottero);

Acquisita la relativa documentazione tecnica presentata con la suddetta nota dalla regione Lombardia;

Vista la nota della prefettura di Pavia dell'Ufficio territoriale del Governo del 12 maggio 2009 con la quale viene ribadita la necessità e l'urgenza di un'autorizzazione all'impiego di prodotti fitosanitari per la difesa della vite con il mezzo aereo (elicottero), in considerazione del grave dissesto idrogeologico causato dalle avverse condizioni climatiche che hanno interessato i territori della provincia di Pavia;

Ritenute sussistenti le motivazioni di necessità ed urgenza sopra esposte, nelle more dell'acquisizione del parere da parte della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 agosto 2009, è autorizzato, in via eccezionale, anche per la regione Lombardia - provincia di Pavia, l'utilizzo, tramite mezzo aereo (elicottero), dei prodotti fitosanitari denominati AVIOCAFFARO FL reg. n. 14652 e AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO reg. n. 14653 a nome dell'impresa Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21 - Milano, aventi la composizione e le condizioni d'impiego indicate nelle etichette allegate al decreto dirigenziale 22 aprile 2008.

Le etichette relative ai prodotti fitosanitari Aviocaffaro FL e Aviozolfo Bagnabile Isagro, allegate al sopra richiamato decreto dirigenziale, costituiscono parte integrante anche del presente decreto.

La suddetta Regione fisserà modalità e tempi di trattamento nella zona di intervento già individuata: regione Lombardia - provincia di Pavia.

Le aziende sanitarie locali e i servizi fitosanitari individuati dalla Regione, cui il presente decreto è inviato per conoscenza, sono invitati a vigilare sul corretto impiego dei prodotti sopraelencati.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.ministerosalute.it

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO

Fungicida per vigneti
POLVERE BAGNABILE
PER IRRORAZIONI CON ELICOTTERO

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio)		g 85
Coformulanti	q.b. a	g 100

IRRITANTE

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non applicare in zone situate in prossimità di corpi idrici superficiali.
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO –

Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del Autorizzazione valida dal 30/04/2009 sino al 27/08/2009

DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 - Milano (MI)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); ZOLFINDUSTRIA S.r.l. - S. Cipriano Po (PV); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA).
CONFEZIONI: 5-10-20-25 Kg
PARTITA N°:

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON ELICOTTERI

USO

Contro l'oidio (Mal bianco) ed altre crittogame della vite.
VITE – Contro l'Oidio, ad integrazione degli indispensabili trattamenti con zolfi in polvere: kg 2,5 – 3/ha prima della fioritura e kg 2 dopo la fioritura, sospesi in 15 – 80 litri di acqua per ettaro.

Preparazione della sospensione

Versare lo ZOLFO BAGNABILE ISAGRO in poca acqua, agitando e diluire la sospensione ottenuta col rimanente quantitativo d'acqua stabilito.

AVVERTENZE

IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE CON ELICOTTERI, PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITA' LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO E' VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI

Compatibilità: AVIOZOLFO BAGNABILE ISAGRO s'impiega da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in viticoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

AVIOCAFFARO FL

Sospensione concentrata

Anticrittogamico a base di rame per impieghi con elicottero in vigneti

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
Rame metallo (sotto forma di
ossicloruro tetraramico)............................... g. 20 (276 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del
Autorizzazione valida dal 30/04/2009 sino al 27/08/2009
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita N°......

Confezioni: 10-18-20-25 L

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Non applicare in zone situate in prossimità di corsi di acqua superficiali. Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Le particelle di ossicloruro di rame presenti nel prodotto sono di natura colloidale, quindi estremamente fini e di diametro omogeneo. Questo permette di ricoprire la vegetazione in modo molto uniforme, di rendere più pronta l'azione iniziale e di aumentare la resistenza al dilavamento.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Distribuzione con elicottero:
Il prodotto è impiegabile con mezzi aerei per le colture e con le modalità sotto riportate:
- Vite: contro Peronospora, black rot, Antracnosi Kg 6 - 10 / ha (l/ha 4,5 - 7,2)
Compatibilità: si impiega da solo in 100-200 litri di acqua per ettaro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
IL PRODOTTO È UTILIZZABILE CON ELICOTTERI PREVIO CONSENSO DELLE AUTORITÀ LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO È VIETATO L'ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

09A06006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 aprile 2009.

Riconoscimento di idoneità all'uso in mare del prodotto disperdente denominato F-500.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il proprio decreto n. DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007 che riconosce l'idoneità tecnica del prodotto denominato F-500 della Società Hazard Control Technologies Europe S.r.l. da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Vista l'istanza prodotta in data 13 marzo 2008 dalla C.I.E.R. - Compagnia Importazioni Esportazioni Rappresentanze S.r.l. - in rappresentanza della Società Hazard Control Technologies Europe S.r.l., con la quale si richiede la soppressione nel suddetto decreto, del comma 2 dell'art. 1 che così recita «l'effettivo impiego in mare del prodotto F-500 dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione generale per la protezione della natura ai sensi della normativa vigente» e la modifica del comma 4 dello stesso articolo che vieta l'impiego dello stesso «in acque con batimetria inferiore ai 30 metri»;

Visto il parere reso dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 4686/08 del 2 maggio 2008) con il quale si ribadisce che il prodotto F-500 è risultato al limite delle condizioni di accettabilità previste dal D.D. 23 dicembre 2002 rendendo pertanto necessarie le prescrizioni all'uso di cui al comma 4, art. 1 del decreto DEC/DPN/2067;

Vista la propria nota prot. n. DPN-2008-13003 del 26 maggio 2008 con la quale si è rappresentato quanto espresso dall'ICRAM con il citato parere del 2 maggio 2008 ma si è comunicata la disponibilità ad una modifica del decreto DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007 limitatamente alla eliminazione del comma 2 dell'art. 1;

Vista l'ulteriore istanza prodotta in data 30 gennaio 2009 da parte della C.I.E.R. - Compagnia Importazioni Esportazioni Rappresentanze S.r.l. - in rappresentanza della Società Hazard Control Technologies Europe S.r.l., con la quale si richiede la ripubblicazione sia in forma cartacea sia sul sito internet istituzionale del decreto di riconoscimento dell'idoneità all'uso in mare del prodotto F-500 modificato come prospettato da questa Direzione;

Ritenuto di dover dare seguito alla suddetta ulteriore istanza da parte della C.I.E.R. - Compagnia Importazioni Esportazioni Rappresentanze S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007 è così sostituito:

«Il prodotto denominato F-500 della società Hazard Control Technologies Europe S.r.l. è riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

L'impiego del prodotto F-500 è vietato in condizioni di mare calmo e/o quasi calmo, come definite nella scala Douglas, indicativa dello stato del mare.

L'impiego del prodotto F-500 è vietato in acque con batimetria inferiore ai 30 metri».

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Resta salva ogni altra prescrizione e condizione prevista dal decreto direttoriale DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: COSENTINO

09A05810

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Argento proteinato ALMUS» (argento proteinato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società ALMUS S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Argento proteinato ALMUS;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 0,5% gocce nasali flaconcino da 10 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARGENTO PROTEINATO ALMUS (argento proteinato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 031314014/M (in base 10), 0XVN2Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale è la seguente: Argento proteinato ALMUS (argento proteinato), medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

09A05806

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 aprile 2009.

Modifica dei termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2009, dai promotori finanziari residenti nella provincia dell'Aquila.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 16.759 del 29 dicembre 2008, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2009, recante le modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti vigilati, ai sensi del citato art. 40, per l'esercizio 2009;

Atteso che l'art. 1, comma 1, della suddetta delibera n. 16.759/29 dicembre 2008 stabilisce quale termine per l'effettuazione del versamento del contributo di vigilanza da parte dei promotori finanziari il 15 aprile 2009;

Considerato che per i promotori finanziari residenti nella provincia dell'Aquila il rispetto di detto termine è impedito da oggettive cause di forza maggiore;

Ritenuto, pertanto, di disporre per i suddetti promotori un nuovo, diverso termine di pagamento;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 1, della delibera n. 16.759 del 29 dicembre 2008, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.*bis*. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *h)*, della delibera n. 16.757 del 29 di-

cembre 2008, residenti nella provincia dell'Aquila, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2009».

Art. 2.

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 aprile 2009

Il presidente: CARDIA

09A05841

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio, in Bergamo. (Deliberazione n. 8/9336).

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 3 aprile 1989, della Commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 legge poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area in comune di Bergamo — mappali n. 21 e n. 3583 della sezione Censuaria di Boccaleone — e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1, numeri 1 e 2 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale 3 aprile 1989 della Commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali all'albo pretorio del comune di Bergamo in data 13 maggio 1989;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo, nominata ai sensi dell'art. 78, legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, definendone la collocazione tra i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, dell'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio in comune di Bergamo, identificata ai mappali 21 e 3583, censuario di Boccaleone, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo, all'albo pretorio del comune di Bergamo in data 20 giugno 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica dell'ambito in quanto gli edifici ivi esistenti conservano i caratteri architettonici e tipologici storico-tradizionali in continuità con le caratteristiche degli edifici del Borgo San Lorenzo oggetto di tutela paesaggistica con decreto ministeriale 4 luglio 1966;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale del 3 aprile 1989 è stata presentata, in data 4 luglio 089, protocollo reg.le n. 26350, alla regione un'osservazione da parte della Immobiliare Bergamo S.r.l. per chiedere di non procedere con l'apposizione del vincolo paesaggistico;

Considerato che per l'analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto della motivazione di tutela ribadita dalla commissione competente nel 2008, in merito alla necessità di salvaguardare gli immobili in oggetto per le loro intrinseche caratteristiche storiche e la relazione simbolica e visuale che intrattengono con il tessuto storico del Borgo San Leonardo;

Ritenuto di decidere quindi, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito al non accoglimento dell'osservazione presentata dalla Immobiliare Bergamo S.r.l. nel 1989;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008, non sono state presentate alla regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Preso atto dei dati catastali aggiornati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'art.136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, titolo I capo I e successive modifiche e integrazioni, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio in comune di Bergamo, identificata al foglio n. 66, mappale n. 21, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nel punto 2. «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico» del suddetto allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di decidere nel merito delle osservazioni presentate come indicato nelle premesse.

4. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri specificati nell'allegato 2 — «Prescrizioni d'uso e criteri per la gestione degli interventi» — che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Bergamo, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, 22 aprile 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica dell'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio identificata con il mappale n. 21 fg. 66 in Comune di Bergamo.

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'area in questione è caratterizzata dalla presenza di un fabbricato - prospiciente le vie Broseta e Palma il Vecchio - che rappresenta un segno tangibile del tessuto storico della parte centro-occidentale della Città bassa; tale fabbricato costituiva infatti, nel secolo scorso, l'ultima sosta dell'ingresso nella città per i viandanti che provenivano dai territori lecchesi e comaschi.
Gli edifici che insistono sull'area in questione conservano caratteristiche storico-architettoniche significative, intrattenendo a tal proposito, nello specifico contesto urbano in parte fortemente rinnovato, una relazione diretta, simbolica e visuale con il Borgo storico di San Leonardo, già tutelato con D.M. 4 luglio 1966.
In tal senso l'ambito in questione va a definire un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale così come identificato dall'art. 136 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

L'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio ed identificata con il mappale n. 21 fg 66 in Comune di Bergamo.

Ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica dell'area sita in via Broseta angolo via Palma il Vecchio ed identificata con il mappale n. 21 fg. 66 in Comune di Bergamo.

Premessa
I presenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori architettonici dell'edilizia tradizionale che connotano gli edifici e l'area cortilizia. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, sulle tipologie di intervento considerate particolarmente significative rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione del complesso immobiliare oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente B.A.P. competente;
- per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- in materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

TUTELA DEGLI ASPETTI ARCHITETTONICI DEGLI EDIFICI

- gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria o di sistemazione dei piani terra, devono prendere in esame l'intera sistemazione delle facciate e tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici storicamente consolidati, analizzandone preventivamente l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico o collettivo, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti;
- le insegne di eventuali esercizi commerciali presenti nell'edificio devono essere disposte sulle facciate parallelamente alle stesse (evitare tipologie a totem o a bandiera), essere di dimensioni contenute e rapportarsi in termini dimensionali e localizzativi alle partizioni e proporzioni degli elementi architettonici presenti (ad esempio aperture, cornici, marcapiani ,volte, ecc.);
- l'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, devono essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti e, nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura delle facciate già esistenti;
- ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto deve assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura senza comportare nuove opere visibili dagli spazi pubblici a contorno; è pertanto da escludere la realizzazione di abbaini e terrazze a tasca anche di dimensioni contenute; è ammessa l'apertura di

lucernari e di finestre in inclinazione di falda a condizione che sia garantito l'allineamento orizzontale degli stessi e l'allineamento verticale in asse con le aperture e/o le scansioni della facciata sottostante; non devono comunque interessare complessivamente una superficie superiore al 5% della superficie della falda su cui insistono e ogni singola apertura non deve essere superiore a 1 mq.

TUTELA DELL'AREA CORTILIZIA

- il cortile interno deve mantenere i caratteri di unitarietà e leggibilità nel suo complesso quale area di pertinenza dell'intero immobile; sono pertanto da evitare manufatti fissi di qualsiasi natura che frazionino fisicamente l'area a cielo libero;
- l'eventuale impianto di illuminazione ed i relativi manufatti devono essere in sintonia con le caratteristiche architettoniche del complesso edilizio, evitando di massima la posa di cavi aerei;
- la pavimentazione deve essere realizzata nel rispetto della tipologia costruttiva tradizionale sia per disegno che per uso di materiali.

09A05811

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree verdi in zone collinari e montane della Valle del Torrente Borgognona e dei limitrofi versanti della Val Sambuco, nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco e Palazzago. (Deliberazione n. 8/9337).

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza, titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto della deliberazione di cui al verbale n. 1 del 22 aprile 1993 della commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 legge poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la commissione suddetta approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree ubicate nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco e Palazzago ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1/08 del 22 aprile 1993 della commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali agli albi pretori dei comuni di Almenno San Bartolomeo il 22 maggio 1993, di Barzana il 17 giugno 1993, di Caprino Bergamasco il 16 giugno 1993, di Palazzago il 16 giugno 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008 della commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo, nominata ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta commissione, preso atto del verbale del 22 aprile 1993 sopracitato, approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, per le aree verdi collinari e montane della Valle del torrente Borgogna e della limitrofa Val Sambuco, nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco, Palazzago, che comprendono anche le aree di notevole interesse paesaggistico già individuata nel verbale del 1993, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008 della commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo, agli albi pretori dei comuni di Almenno San Bartolomeo il 19 giugno 2008, di Barzana il 20 giugno 2008, di Caprino Bergamasco il 23 giugno 2008, di Palazzago il 1° luglio 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica dell'ambito in quanto quadro naturale di non comune bellezza, segno tangibile e testimonianza dell'equilibrio raggiunto e mantenuto tra configurazione naturale dei luoghi e opera dell'uomo, connotato dal particolare assetto morfologico che muta ai vari livelli altitudinali e dall'alternarsi di aree boschive e ad elevato interesse naturalistico con l'organizzazione rurale storicamente consolidata dei versanti, correlata alla coltivazione della vite; quadro nel quale si collocano, inoltre, nuclei di antica formazione di particolare significato storico-tradizionale, che costellano e connotano il paesaggio agrario;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 1 del 22 aprile 1993 è stata presentata alla Regione, in data 19 agosto 1993 protocollo regionale n. 038302, un'osservazione da parte della Italcementi S.p.A. per chiedere di stralciare dall'ambito proposto a tutela le aree del polo estrattivo «Colle Pedrino»;

Considerato che per l'analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto delle motivazioni espresse dalla commissione e della collocazione dell'area oggetto di osservazione, che si trova in posizione particolarmente sensibile rispetto ai valori panoramici e naturalistico-morfologici da tutelare e che richiede quindi di intervenire nella gestione delle trasformazioni con particolare attenzione sotto il profilo paesaggistico, in particolare per il recupero dell'ambito estrattivo;

Ritenuto di decidere quindi, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito al non accoglimento dell'osservazione presentata dalla Italcementi S.p.A. nel 1993;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 1/08 del 17 marzo 2008, non sono state presentate alla regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art.136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza, titolo I, capo I e successive modifiche e integrazioni, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, le aree verdi collinari e montane della Valle del torrente Borgogna e della limitrofa Val Sambuco — nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco, Palazzago - per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 — «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'allegato 1 - «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1, punto 2 - «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di decidere nel merito delle osservazioni presentate come indicato nelle premesse.

4. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'allegato 2 - «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi» - che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa ai comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco, Palazzago, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, 22 aprile 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica delle aree verdi in zone collinari e montane della Valle del torrente Borgogna e dei limitrofi versanti della Val Sambuco, nei Comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco, Palazzago.

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AMBITO E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

La zona valliva del Borgogna da un lato, la Piana di Celana dall'altro, contraddistinguono sotto il profilo paesaggistico l'ambito a cavallo del Col Pedrino, paesaggio collinare che si dissolve, risalendo verso monte, in morfologie e ambienti pede-montani. Il Torrente Borgogna, con il suo andamento sinuoso e la relativa vegetazione ripariale, costituisce l'elemento fisico naturale generatore dell'organizzazione antropica della omonima valle, e riferimento simbolico delle aree pianeggianti ai piedi dei versanti del Picco Alto, intorno alle quali si organizzano gli insediamenti storico-tradizionali di origine rurale che si susseguono da monte a valle a partire da Burligo per arrivare a Carosso e quindi a Montebello. La piana posta ad est della località Celana rappresenta il luogo privilegiato dal quale fruire del quadro paesaggistico rurale rappresentato dalla Val Sambuco, dominata dal Monte Linzone e contraddistinta dai nuclei storici e tradizionali distribuiti ai piedi e sul versante montano, tra i quali Formorone e Perlupario, e dai vasti prati interrotti dalle vallette scavate tributarie del torrente Sommaschio, che ne segnano la particolare morfologia. E' di particolare valore storico-testimoniale il compatto nucleo di Opreno, che si colloca in posizione di mezzacosta sul lato settentrionale della valle.
I numerosi nuclei rurali di interesse storico e tradizionale che costellano l'ambito in entrambi i contesti vallivi (Col Pedrino, Burligo, Acqua, Prato Marone, Precornelli, Borghetto, Cà Quarenghi, Brocchione, Belvedere, Gromlongo, Brughiera, Beita e Crosso, Formorone, Perlupario, Opreno, Prato), talvolta ubicati su poggi collinari, sono la testimonianza di una cultura materiale di particolare pregnanza tipologica e materica, ancora riconoscibile e radicata nell'identità locale, fortemente connotativa dei luoghi e meritevole di salvaguardia e attenta valorizzazione. La rete dei percorsi stradali e pedonali di collegamento delle frazioni, i sentieri e gli altri percorsi di fruizione paesaggistica costituiscono un sistema di vedute, senza soluzioni di continuità, dalle e sulle valli, di grande valore scenico, in relazione alla notevole panoramicità dei versanti, che richiede anch'esso di essere tutelato e valorizzato. Si collocano in questo quadro le situazioni correlate alle installazioni di strutture tecnologiche svettanti inerenti le telecomunicazioni nonché alle aree compromesse lasciate dalle attività estrattive, in particolare sul versante a sud di Prato della Costa e

Monte Linzone e nel territorio di Palazzago al confine con Barzana. Tali situazioni richiedono idonei interventi di riqualificazione ambientale e attenta ricomposizione paesaggistica in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei quadri scenici sopradescritti.
L'ambito nel suo complesso costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, segno tangibile e testimonianza dell'equilibrio raggiunto e mantenuto tra configurazione naturale dei luoghi e opera dell'uomo, connotato dal particolare assetto morfologico che muta ai vari livelli altitudinali e dall'alternarsi di aree boschive e ad elevato interesse naturalistico con l'organizzazione rurale storicamente consolidata dei versanti, correlata alla coltivazione della vite; quadro nel quale si collocano, inoltre, i nuclei di antica formazione di particolare significato storico-tradizionale, che costellano e connotano il paesaggio agrario.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

A partire dal punto di intersezione dei confini comunali di Roncola, Torre dé Busi e Caprino Bergamasco, in loc. Prato della Costa, si procede in senso antiorario in direzione sud-ovest lungo il confine tra Torre dé Busi e Caprino B. fino ad incontrare il confine con il Comune di Cisano Bergamasco, in loc. Ponte del Diavolo (intersezione tra il ponte stradale sulla S.P. 177 con il torrente Sonna – progr. chilometrica 20 + 700); da questo punto, si segue in direzione sud la S.P. 177, in Comune di Caprino B. per imboccare poi a est la via Tribulina, lungo questa sino all'intersezione con la via Prato e da questa lungo la scaletta che porta al Cimitero di Sant'Antonio, seguendo la via Sant'Antonio in direzione nord fino all'intersezione con via Casale e da quest'ultima sino all'incrocio stradale con via Pozzoni. Da tale incrocio si prosegue in direzione nord-est verso Cà Bertolagio su via Agricoltura in direzione Perlupario, si piega quindi verso sud seguendo il compluvio in corrispondenza del ponte stradale esistente; si segue il corso d'acqua/Valletta tributario in riva destra del torrente Sommaschio, fino al punto di confluenza con il torrente stesso, si risale il Sommaschio fino ad incontrare il tributario in riva sinistra orografica che attraversa la piana di Celana, per seguirne il corso fino ad incrociare la strada vicinale che collega Cà Canino con il Cimitero di Celana, che si segue fino al Cimitero stesso. Dal cimitero di Celana si segue la via Carlo Bietti, per poi proseguire verso ovest lungo via Agricoltura fino all'incrocio con via del Calvario, che si segue fino al confine comunale tra Caprino B. e Pontida. Da questo punto, si segue il confine tra i due Comuni suddetti verso nord, fino ad incontrare il confine con il Comune di Palazzago. Si segue quindi il confine tra Palazzago e Pontida, per immettersi in Comune di Palazzago su via Belvedere fino all'incrocio con via Gromlongo, poi via Brughiera, via Campinette fino allo sbocco sulla S.P. 175 e, seguendo quest'ultima, si entra nel territorio del Comune di Barzana e si prosegue fino all'incrocio con via Marconi; successivamente si seguono via Marconi, via Garibaldi fino al ponte sul torrente Borgogna. Da questo punto si segue la sponda destra del torrente risalendo lo stesso fino al ponte di via F.lli Ripamonti in Comune di Palazzago e poi, lungo la stessa via F.lli Ripamonti fino alla S.P. 176 che si attraversa per seguire per breve tratto il confine tra i Comuni di Palazzago e Almenno San Bartolomeo, fino alla strada vicinale Coloness; si segue quest'ultima strada e il lato est dei mappali 2357, 2609, 1456, 2605, 2604, 2579 fino ad immettersi sulla strada comunale di Cà Baccaccio, si prosegue lungo quest'ultima, e poi a destra lungo via Cà Moretti (ex Tribulina) e poi a seguire la strada vicinale del Seritt fino a raggiungere la linea di confine tra i Comuni di Palazzago e Almenno San Bartolomeo. Da questo punto si segue il confine tra Palazzago ed Almenno San Bartolomeo, successivamente quello tra Palazzago e Roncola ed infine tra Caprino Bergamasco e Roncola, fino ad incontrare il punto di partenza in loc. Prato della Costa.

Vedi cartografia allegata.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica delle aree verdi collinari e montane della Valle del torrente Borgogna e della limitrofa Val Sambuco, nei Comuni di Almenno san Bartolomeo, Barzana, Caprino Bergamasco, Palazzago.

Premessa
I presenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni sistemi di elementi ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente B.A.P. competente;
- per le aree soggette a diretta tutela archeologica, con specifico atto ministeriale, valgono le specifiche disposizioni in materia;
- in materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D.Lgs. 42/2004;
- ai sensi degli artt. 11 e 50 del D.L.gs 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

TUTELA DEGLI ASPETTI NATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

- particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle connotazioni geomorfologiche dell'ambito, con particolare riferimento allo skyline dei crinali, all'andamento dei versanti collinari e alla particolare organizzazione agraria laddove caratterizzato da balze e terrazzamenti; i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame e con tecniche coerenti con la tradizione locale;
- eventuali operazioni di movimentazione delle terre devono essere preferibilmente condotte in modo tale da ricostituire il preesistente andamento naturale del terreno o le eventuali

trasformazioni operate dall'uomo, in epoche passate, atte alla coltura o coltivazione tipiche del luogo o comunque restituire conformazioni con esso attentamente correlate;
- gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento; eventuali e significative riduzioni delle loro superfici devono essere compensate attraverso l'attuazione di piani di rimboschimento conformemente alla normativa di settore ed in coerenza con la salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio locale;
- non è consentita di massima la riduzione delle superfici boscate con particolare riguardo ai versanti prospicienti il corso del torrente Borgogna, alle parti sommitali di colline e roccoli, al monte Brocchione nonchè negli ambiti di interesse naturalistico individuati dagli enti competenti;
- deve essere attentamente tutelato il corso del torrente Borgogna salvaguardandone andamento, e connotazioni naturali delle sponde e dell'alveo;
- le opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo devono essere realizzate preferibilmente con le tecniche della ingegneria naturalistica o comunque secondo modalità coerenti con l'assetto e le connotazioni tradizionali proprie di questi luoghi;
- eventuali prelievi idrici e tutte le opere eventualmente previste all'interno dell'alveo torrentizio dovranno essere attentamente valutate in riferimento alla garanzia che offrono di mantenere i caratteri naturali del corso d'acqua e delle sue sponde;
- particolare cautela e specifica attenzione progettuale deve essere rivolta agli interventi relativi a nuovi attraversamenti o all'adeguamento dei ponti esistenti che dovranno confrontarsi in termini di scelte architettoniche e materiche con i riferimenti della tradizione locale;
- dovranno essere salvaguardati i sentieri esistenti, avendo cura di mantenere la tipologia del piano di calpestio e le opere d'arte atte al contenimento delle terre, realizzate in pietra locale; particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento e al recupero delle "santelle" e degli altri manufatti storici di corredo esistenti.

TUTELA DEI NUCLEI E DEGLI EDIFICI RURALI DI INTERESSE STORICO E TRADIZIONALE

- il recupero degli edifici e manufatti tradizionali esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive, dei caratteri stilistici e dei materiali della tradizione locale, ponendo particolare attenzione alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti e all'eventuale eliminazione e/o al recupero sotto il profilo compositivo dei volumi che mal si coniugano con la tipologia e le caratteristiche proprie dell'edificio e dell'insediamento di appartenenza;
- gli eventuali interventi di modifica delle facciate o delle coperture dovranno essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo organico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con il nucleo o l'insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si dovranno relazionare in modo attento con i caratteri tipologici e architettonici dell'edilizia tradizione locale;

- eventuali installazioni di impianti tecnologici (condizionatori, pannelli solari, antenne etc.) devono esser verificate secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti relativi a modifiche di facciata e nuovi volumi;
- la realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche di pertinenza, incluse quelle a carattere agricolo, dovrà porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici dell'architettura tradizionale esistente, anche in caso di adozioni di scelte architettoniche innovative, nonché al rispetto delle distanze necessarie per il mantenimento dell'integrità visiva degli edifici tradizionali esistenti dai diversi punti ottici, alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei ed insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento complessivo, strade e percorsi di accesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti e organizzazione agraria dell'intorno;
- devono essere evitate di norma nuove edificazioni a contorno dei nuclei di Formorone, Prato, Perlupario, Opreno, Carosso, Belvedere e Montebello al fine di salvaguardarne organicità e relazioni visuali sulle e dalle valli circostanti; comunque, eventuali nuove edificazioni a margine dei nuclei storici tradizionali dovranno essere attentamente valutate anche sotto il profilo dell'ammissibilità, sia in riferimento alle attenzioni indicate al punto precedente, che alla salvaguardia della riconoscibilità del nucleo, dei suoi caratteri costitutivi e di quelli di relazione con il contesto di riferimento, anche in termini di rapporto percettivo e di equilibri compositivi e dimensionali;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché eventuali nuove edificazioni devono essere correlati ad idonei interventi di miglioramento paesistico-ambientale complessivo degli insediamenti, con specifica attenzione alle sistemazioni degli spazi liberi, del verde e alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete al fine di eliminare o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) per optare per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti, secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.);
- interventi di realizzazione di nuove reti tecnologiche o di adeguamento delle esistenti devono attenersi alle indicazioni del punto precedente.

TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI

- la rete dei percorsi di fruizione paesistica e panoramica deve essere salvaguardata e valorizzata, con il recupero e mantenimento dei sentieri esistenti, l'attento trattamento dei percorsi di carattere storico e dei correlati manufatti ed opere d'arte;
- le principali strade panoramiche (la strada da Colle Pedrino alla cava Italcementi, strada Barzana – Palazzago, strada Celana – Formorone) devono essere salvaguardate e valorizzate evitando lungo il loro tracciato interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o vegetale che possano compromettere la percezione delle ampie visuali verso i versanti collinari; al fine di garantirne una piena valorizzazione è inoltre da prevedere un trattamento organico e paesaggisticamente coerente degli arredi, della cartellonistica e delle sistemazioni laterali, nonché l'eventuale previsione di piccoli belvedere attrezzati;

- i principali punti panoramici (Prato della Costa, Monte Linzone, Carosso) devono essere tutelati e valorizzati, qualora si ritenesse opportuno inserire arredi urbani questi dovranno riferirsi per forme e materiali a scelte compatibili con la tipologia locale; il trattamento del sito e delle aree all'intorno dovrà comunque garantire la piena percezione del paesaggio circostante, con specifica attenzione a non introdurre elementi vegetazionali e manufatti di qualunque natura che possano impedire la fruizione panoramica; particolare attenzione deve essere rivolta in tal senso alla valutazione degli interventi di installazione di elementi tecnologici correlati alle reti di tele e radio comunicazione in riferimento all'interferenza visiva sia dal che verso il punto panoramico, prevedendo per quelli esistenti adeguate forme di mitigazione e un migliore inserimento ambientale;
- i progetti di installazione di nuove strutture ed elementi correlati alle reti di tele e radio comunicazione interferenti con i punti panoramici suddetti e i crinali compresi nell'ambito, comunque dovranno:
  - essere inquadrati in proposte complessive di riordino dei manufatti esistenti, secondo una logica di accorpamento e progettazione unitaria dei diversi elementi che rispetti e salvaguardi la continuità e accessibilità dei percorsi e punti panoramici suddetti,
  - orientare la ricerca di materiali e strutture dei supporti/tralicci ed elementi correlati verso soluzioni formali e cromatiche che garantiscano una migliore integrazione degli stessi nel contesto e riducano l'impatto e gli effetti riflettenti,
  - prevedere la mitigazione dei manufatti, parti più basse e basamenti, tramite idonee schermature verdi, in particolare in corrispondenza dei percorsi panoramici e punti di belvedere limitrofi o prospicienti,
  - prevedere contestualmente alla nuova realizzazione il completo smantellamento delle strutture non più in uso o obsolete, con ripristino della copertura naturale dei suoli;
- i progetti di nuove infrastrutture tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica e di telecomunicazione dovranno essere sottoposti ad un attento esame paesistico finalizzato alla tutela dei coni di percezione visiva nei luoghi accessibili al pubblico e comunque privilegiando soluzioni a cavo interrato; tale indicazione è valida anche nel caso di interventi sulle linee esistenti;
- l'eventuale posa di cartellonistica dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici dai quali si può godere della vista delle vallate e dei numerosi nuclei storici che si adagiano sui pendii; sono comunque da evitare collocazioni di nuovi cartelli o mezzi pubblicitari sulle strade all'esterno dei centri abitati. Inoltre la segnaletica informativa deve essere organizzata secondo linee guida unitarie;
- nei nuclei abitati la cartellonistica informativa e pubblicitaria/commerciale deve essere disciplinata da uno specifico piano organico la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni, sia informativi che commerciali, è comunque da valutare con grande attenzione l'inserimento di pannelli pubblicitari. In particolare deve essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei coni ottici, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
- devono inoltre essere salvaguardati quegli elementi identitari che costituiscono riferimenti visuali e simbolici correlati alla cultura materiale e produttiva locali quali ciminiere o altri manufatti

testimoniali di valenza simbolica; eventuali piani di recupero o di riordino urbanistico ed edilizio devono assumere detti elementi quali specifici valori locali da valorizzare.

TRASFORMAZIONE DEGLI AMBITI DI RECENTE INSEDIAMENTO

- gli interventi devono essere progettati in coerenza con dimensioni e cromatismi degli edifici al contorno e particolare attenzione al dialogo con gli elementi materici dell'edilizia tradizionale, avendo altresì cura di salvaguardare gli elementi verdi, i rapporti con il corso d'acqua ed i versanti boscati circostanti;
- il riordino di ambiti urbanizzati, degradati o dismessi deve avvenire attraverso la redazione di piani attuativi finalizzati al recupero delle aree compatibilmente con gli elementi naturali e paesaggistici riconoscibili nelle immediate vicinanze, ovvero riconducibili al tradizionale rapporto tra spazi costruiti ed aree a verde;
- gli elementi identitari del luogo, quali ciminiere ed in generale manufatti edili di valenza simbolica devono essere in linea generale salvaguardati; qualora ricompresi in ambiti interessati da piani attuativi di recupero costituiscono elementi ai quali il piano stesso deve dialogare oltre a quelli evidenziati nei punti precedenti.

NUOVI INTERVENTI

Edificazione

- le nuove trasformazioni di carattere insediativo dovranno essere attentamente valutate anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesaggistici tutelati) oltre che sul piano del loro inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno; scelte compositive e stilistiche dovranno relazionarsi in modo attento con i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti tradizionali limitrofi;
- i progetti di trasformazione devono comunque essere valutati nel loro insieme, soprattutto nel caso di interventi complessi per tipologia funzionale, dimensioni o numero di edifici, considerando la trasformazione complessiva indotta da edifici, manufatti accessori, reti e impianti tecnologici, accessibilità ed aree di sosta, impianti verdi, spostamenti di terra e cartellonistica, nel rispetto delle indicazioni sopraindicate.

Recinzioni

- la sostituzione o integrazione delle recinzioni esistenti dovrà essere improntata: nei nuclei e insediamenti rurali di interesse storico verso la riproposizione di soluzioni tradizionali, nel territorio agricolo a soluzioni trasparenti o a verde (staccionata, oppure muretto basso e/o rete metallica e siepe) o muretti non più alti di 50 cm.;
- le recinzioni di nuova previsione, da limitarsi al massimo in territorio agricolo, dovranno seguire orientamenti analoghi a quelli soprindicati con preferibilmente adozione di soluzioni a verde e/o

trasparenti anche in contesto urbano, ad eccezione di lotti integrati nei nuclei storici che seguono gli indirizzi di cui al punto precedente.

Strade

- la previsione di nuove strade dovrà essere effettuata attraverso uno studio approfondito sotto il profilo paesaggistico delle aree di contorno e comprese tra i punti da collegare affinché siano scelte soluzioni che comportino minime alterazioni morfologiche e conseguentemente il minor numero di opere di sostegno delle terre, evitando in ogni caso di interessare aree attualmente coltivate a vite;
- al fine di mantenere l'attuale rapporto tra aree boscate, radure e terreni agricoli, la scelta del tracciato deve essere preferibilmente orientata a soluzioni tali da evitarne la frammentazione territoriale e degli elementi di valore naturalistico, in ogni caso dovrà rapportarsi con gli elementi del paesaggio agrario oltre che con quelli di valore naturalistico e garantire la salvaguardia e valorizzazione della rete fondamentale dei percorsi storici e di quelli di maggiore interesse panoramico.

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Recupero delle cave attive

- il recupero degli ambiti di cava deve essere progettato e ove possibile già attuato contestualmente al procedere dell'attività estrattiva ed essere finalizzato alla ricomposizione dei luoghi coerentemente con le caratteristiche proprie del territorio al contorno;
- in ogni caso deve essere garantita la percorribilità dei percorsi di fruizione dei luoghi anche in fase di escavazione, seppure attraverso la realizzazione di tracciati provvisori; al termine dell'attività estrattiva la rete dei sentieri di fruizione esistente deve comunque essere ricostituita preferibilmente nella sua conformazione originaria ovvero attraverso la realizzazione di nuovi tratti ove necessari per mantenerne la continuità;

Recupero delle cave situate negli ambiti di "elevata naturalità" individuati dal P.T.P.R.

- per le cave site negli ambiti di elevata naturalità il recupero dovrà essere prioritariamente indirizzato alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali e naturalistiche coerenti con i caratteri di questi luoghi; in ogni caso dovranno essere rimossi tutti i manufatti accessori dell'attività estrattiva.

Recupero delle cave dismesse

- per le cave ormai dismesse che presentano valori storico-culturali riconducibili ad esempi di archeologia industriale o comunque di rilevante significato testimoniale locale, dovranno essere valutate opportunità di recupero anche di tipo museale volte a valorizzare i segni depositati dalla tradizione locale di utilizzo delle risorse naturali; dovrà essere in questo caso previsto un sistema

sentieristico di fruizione dedicato nonché il riutilizzo a fini didattici o di servizio dei manufatti in disuso.

Nuove attività estrattive

- previsioni di nuove attività estrattive o di ampliamento di quelle in essere dovranno essere attentamente valutate anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesaggistici tutelati) oltre che sul piano del loro inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle modalità di recupero, che dovranno essere improntate ai principi indicati nei punti precedenti ed inquadrate in un quadro unitario relativo alla riqualificazione complessiva del sistema degli ambiti interessati da attività estrattive; le misure di compensazione ambientale dovranno inoltre essere volte all'attuazione delle misure di recupero e riqualificazione delle cave già dismesse presenti nell'ambito secondo le indicazioni soprariportate;
- gli interventi di riqualificazione degli ambiti degradati dovranno essere programmati e realizzati contestualmente a quelli di escavazione.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11 adottata in data 26 febbraio 2009 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL

Con ministeriale n. 24/IX/0007999/CONS-L-21 del 28 aprile 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 26 febbraio 2009, con la quale si è inteso rivalutare, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di attuazione dello Statuto, il contributo soggettivo annuo e l'importo della pensione in essere al 31 dicembre, secondo la variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per l'anno 2009.

09A05807

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 7 aprile 2009, recante: «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. (Deliberazione n. 181/09/CONS).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 2009).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. II del sommario e alla pag. 21, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*DECRETO* 7 aprile 2009», leggasi: «*DELIBERAZIONE* 7 aprile 2009».

09A05849

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-118) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.